



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontanuova - 83031 Ariano Irpino (AV)**

P.IVA 02706910649

Avviso pubblico di indagine esplorativa esperita per la individuazione degli enti del terzo settore interessati ad aderire all'accordo di partenariato promosso per assicurare la collaborazione necessaria all'attuazione dei Progetti utili alla Collettività "PUC" dei Comuni dell'Ambito territoriale A 01.

Il direttore generale dell'ASC A1

Premesso:

Che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" prevede al Comma 15 dell'articolo 4 che, coerentemente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad assicurare nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti.

Che le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti sono state definite dal DM 149 del 22 10 2019.

Che nelle previsioni del comma 15, dell'articolo 4, del D.L. 4/2019, la titolarità dei Progetti utili alla collettività "PUC" è dei Comuni fermo restando la possibilità di svolgerli nelle forme della gestione associata.

Considerato:

Che l'assemblea consortile con deliberazione n. 20 del 23/12/2019 ha conferito indirizzo al direttore generale di definire il Programma dei Progetti utili alla Collettività "PUC" nel raccordo dei 29 Comuni dell'ambito territoriale A 01;

Che l'assemblea consortile con deliberazione n. 5 del 16/06/2020 ha approvato il Piano operativo per la definizione dei Progetti di utilità collettiva "PUC" nel raccordo dei Comuni dall'Ambito Territoriale A1;

Che ciascun Comune definisce uno o più progetti ritenuti maggiormente adeguati alle esigenze della comunità locale, da inserire nel Catalogo dei PUC, indicando ambito di attività, obiettivi, numero di beneficiari, modalità di utilizzo delle ore settimanali, apporto dei soggetti del terzo settore, EMPOWERMENT dei beneficiari, incombenze del monitoraggio, oneri di gestione e durata delle attività.

Che l'ambito territoriale A1, allo scopo di assicurare l'ordinata gestione delle procedure di programmazione, approvazione, attuazione, monitoraggio delle attività provvede con appositi provvedimenti ad assegnare le risorse professionali, tecnologiche e finanziarie indispensabili ad assicurare adeguato coordinamento territoriale dei Progetti di utilità collettiva "PUC".

Che allo scopo di assicurare lo svolgimento ordinato degli adempimenti tecnici di programmazione, attuazione, approvazione nonché di coordinamento dei Progetti di utilità collettiva si è istituito il Tavolo tecnico per la definizione esecutiva del Catalogo dei PUC.

Che l'ambito territoriale A 01 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle coperture assicurative a valere sugli stanziamenti del PON Inclusione sulla base delle indicazioni fornite dai relativi atti di gestione e riparto.

Che l'ambito territoriale A 01 provvede alla copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla gestione e dal coordinamento dei Progetti di utilità collettiva "PUC" a valere sulle sovvenzioni del Fondo Povertà sulla base delle indicazioni fornite dai relativi atti di gestione e di riparto.

Considerato altresì:

Che il Piano operativo per la definizione dei Progetti di utilità collettiva "PUC" nel raccordo dei Comuni dall'Ambito Territoriale A1 all'articolo 12 prevede, che possano aderire ad apposito Accordo di partenariato, gli enti del terzo settore, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Che ai sensi del comma 3, dell'articolo 56 D.lgs. 117/2017 gli enti del terzo settore attuatori degli interventi sono individuati in ragione del possesso dei requisiti di moralità professionale, del numero di volontari iscritti ed aderenti, della formazione degli operatori, della esperienza pregressa, della disponibilità di strutture, mezzi e risorse nonché della capacità tecnica, professionale ed organizzativa, intesa come concreta capacità di operare e realizzare gli interventi da realizzare.

Che ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 D.lgs. 117/2017 - Codice del terzo settore, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato allo scopo di assicurare lo svolgimento di servizi sociali di interesse generale, se le condizioni sono più favorevoli di quelle reperibili dal ricorso al mercato.

Che gli enti aderenti all'accordo di partenariato devono sottoscrivere, nel rispetto del comma 2, dell'articolo 56 D.lgs. 117/2017, apposita convenzione disciplinante forme della collaborazione, condizioni e modalità di svolgimento delle attività, oneri e durata previsti per la volontaria e gratuita erogazione di beni e servizi.

Che ai sensi del comma 2, dell'articolo 56 D.lgs. 117/2017 le convenzioni di cui al comma 1 della medesima norma possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli attuatori degli interventi.

Considerato infine:

Che il Piano operativo per la definizione dei Progetti di utilità collettiva "PUC" dall'Ambito Territoriale A1 all'articolo 13 stabilisce requisiti e criteri applicabili nella scelta degli enti del terzo settore da parte dei Comuni interessati.

Che gli enti locali titolari dei Progetti possono, con adeguata motivazione, scegliere gli enti del terzo settore nell'ambito di quelli aderenti all'accordo di partenariato realizzato per assicurare la collaborazione necessaria all'attuazione dai Progetti utili alla Collettività PUC.

Che il CDA con deliberazione n. 17 del 30/07/2020 ha dato indirizzo al Direttore Generale di procedere ad avviso pubblico esplorativo, rispettando principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, per la individuazione degli enti del terzo settore interessati ad aderire all'accordo di partenariato fornendo la collaborazione richiesta dai Comuni per la realizzazione dei Progetti utili alla Collettività "PUC"

Dato atto:

Che, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, è necessario procedere ad avviso pubblico, per la individuazione degli enti interessati ad aderire all'accordo di partenariato relativo alla collaborazione operativa da assicurare ai Comuni dell'Ambito territoriale A 01 per la realizzazione dei Progetti utili alla Collettività "PUC".

Il Direttore generale dell'ASC A1 in esecuzione degli indirizzi forniti dal CDA con deliberazione n. 17 del 30/07/2020 e del proprio provvedimento n. 325 del 18/08/2020

Rende noto

1. Premesse

Le premesse riportate in narrativa al presente avviso formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

2. Soggetti interessati.

Possono manifestare interesse di aderire all'accordo di partenariato gli enti indicati dall'articolo 4, comma 1, del D.lgs. 117/2017 ovvero, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

3. Requisiti degli interessati.

Gli enti indicati al precedente punto 2 devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 5 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117.

In capo agli Enti del Terzo settore non devono sussistere le situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Gli interessati devono essere regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito ai sensi del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117, fermo restando l'applicazione delle norme transitorie e di attuazione stabilite dall'art. 101 del richiamato D.lgs. 117/2017.

Gli interessati devono essere in regola riguardo alla posizione assicurativa dei volontari ed alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e collaboratori.

Gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di moralità' professionale, dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, alla attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare le attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

4. Beneficiari degli interventi.

Costituisce obbligo dei beneficiari del RDC assicurare la partecipazione ai Progetti utili alla collettività, da svolgere presso il Comune di residenza fatta eccezione dei soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.

I beneficiari del RDC sono tenuti ad assicurare nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali.

5. Accordo di partenariato del RDC.

Gli enti del terzo settore che proporranno interesse nel rispetto del presente avviso saranno inseriti nell'elenco degli aderenti all'accordo di partenariato del RDC dal quale gli enti locali potranno attingere per la scelta dei partner delle attività previste dai Progetti utili alla Collettività PUC.

6. Criteri utilizzabili da parte dei Comuni per la selezione degli enti del terzo settore.

Gli enti locali del territorio, ai sensi del comma 3, dell'articolo 56 D.lgs. 117/2017, potranno selezionare, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, gli enti di partenariato cui affidare alcune delle attività operative gestionali delle attività previste dai Progetti utili alla Collettività PUC, mediante valutazione comparativa da effettuare sulla dei seguenti criteri:

- a. Radicamento nella comunità locale.
- b. In ragione dei requisiti di moralità professionale, del numero di volontari iscritti ed aderenti, della formazione degli operatori, della esperienza pregressa, della disponibilità di strutture, mezzi e risorse nonché della capacità tecnica, professionale ed organizzativa, intesa come concreta capacità di operare e realizzare gli interventi da realizzare.
- c. In ragione delle attività comprese nel Catalogo dei Progetti utili alla Collettività "PUC" già attuate dal partner a beneficio di anziani, disabili, minori e famiglie in condizioni di vulnerabilità sociale.

Il Comune deve fornire adeguata motivazione della scelta nel provvedimento con il quale si individua il partner.

7. Collaborazione degli enti terzo settore.

Gli enti aderenti all'accordo di partenariato del RDC possono svolgere una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale erogando il servizio in forma gratuita di mutualità o scambio di beni o servizi pretendendo esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Gli interventi realizzati dagli enti del terzo settore sono costituiti dalle prestazioni espressamente richieste dal Comune nelle forme e nel rispetto delle condizioni indicate e regolate dalla convenzione per l'attuazione dei progetti di utilità collettiva PUC.

L'ente locale con apposito provvedimento seleziona l'ente del terzo settore attingendo all'elenco di quelli che aderiscono all'accordo di partenariato del RDC stabilendo termini e condizioni della collaborazione nonché compiti operativi nella esecuzione dell'ente prescelto.

Gli enti locali possono affidare agli enti del terzo settore partner l'esecuzione delle seguenti attività:

- a. Prestare la collaborazione necessaria ad assicurare coordinamento e monitoraggio delle attività prestate dai beneficiari partecipanti ai Progetti utili alla Collettività PUC
- b. Fornire materiali, attrezzature, dispositivi di sicurezza (DPI) ed indumenti da lavoro necessari allo svolgimento delle attività.
- c. Assicurare, mediante personale idoneo, la formazione dei beneficiari in materia di sicurezza e prevenzione sanitaria secondo le indicazioni fornite dal DUVR anche con riferimento alle misure di contrasto del COVID 19.
- d. Fornire ai beneficiari la formazione tecnica di base indispensabile allo svolgimento delle attività.
- e. Assicurare la mobilità dei beneficiari verso il cantiere di attività laddove le esigenze logistiche lo rendano necessario.

8. Presentazione della manifestazione di interesse.

Gli enti del terzo settore indicati al precedente punto 2, con decorrenza dalla pubblicazione del presente avviso in Profilo istituzionale dell'ASC A1 www.pianosociale-a1.it e per tutta la durata della misura del RDC e dei Progetti di utilità collettiva PUC possono in qualunque momento proporre interesse di aderire all'accordo di partenariato del RDC dell'ambito territoriale A1.

9. Auto certificazione dei requisiti.

Gli interessati devono presentare formale istanza a mezzo PEC riproducendo le stesse modalità di redazione del modello di domanda riportato sub allegato 1) del presente avviso.

Gli enti interessati ad aderire all'accordo di partenariato del RDC dell'ambito territoriale A1, con la presentazione della istanza devono ai sensi del DPR 445/2000 rendere dichiarazione in sostituzione delle certificazioni degli enti pubblici e di terzi soggetti:

1. Di essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 5 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 fermo restando l'applicazione delle norme transitorie e di attuazione stabilite dall'art. 101 del richiamato D.lgs. 117/2017.

2. Di non incorrere in nessuna delle situazioni e cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Di essere regolarmente iscritti nei registri previsti dalle normative di settore in quanto applicabili.
4. Di possedere ogni requisito di moralità professionale, disponibilità di volontari, esperienza, formazione degli operatori, strutture, mezzi e risorse, nonché capacità tecnica, professionale ed organizzativa, intesa come concreta capacità di operare per l'attuazione degli interventi previsti dai PUC.
5. Di detenere adeguate coperture assicurative RCT/O per i rischi di responsabilità civile verso Terzi e verso gli Operatori.
6. Di essere consapevoli ed accettare la condizione per la quale l'adesione all'accordo di partenariato non introduce alcun diritto in ordine alle prestazioni da eseguire ovvero pretesa di rimborso ma, che qualsiasi incarico e/o prestazione potrà essere eseguita previa selezione dell'ente partner da parte del Comune interessato e conseguente stipula della convenzione regolante compiti operativi, condizioni, termini, modalità di svolgimento degli interventi, nonché il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività.

Ove, dai controlli effettuati, risultino accertate dichiarazioni rese non veritiere, l'ente interessato decade da qualunque concessione e/o beneficio con la conseguenza della revoca dalle convenzioni eventualmente stipulate, fermo restando che sono in capo al dichiarante conseguenze e sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

10. Convenzione.

Gli enti del terzo settore, selezionati dai Comuni, stipulano con L'ASC A1 e gli enti locali interessati ai progetti apposita convenzione regolante condizioni, termini, compiti operativi, oneri e svolgimento delle attività nonché, modalità del rimborso delle spese sostenute per la esecuzione delle stesse nel rispetto dello schema riportato sub allegato 2) del presente avviso.

11. Spese ammissibili a rimborso.

Possono essere riconosciute all'ente partner esclusivamente le spese sostenute per la esecuzione degli interventi previa verifica delle prestazioni e della loro qualità e della effettiva esecuzione delle stesse.

Sono escluse le attribuzioni a titolo di maggiorazione, ricarico, accantonamento, o simili, con la limitazione del rimborso dei costi indiretti riferiti alla quota parte imputabile alle attività oggetto della convenzione.

Possono essere riconosciute ed ammesse a rimborso le spese derivanti dalla esecuzione delle attività di seguito elencate:

- a. Prestazioni di coordinamento, monitoraggio, formazione tecnica e della prevenzione della sicurezza ed eventuale supporto alla mobilità eseguite per l'attuazione dei Progetti utili alla Collettività PUC.
- b. Forniture di materiali, attrezzature, dispositivi di sicurezza (DPI) nonché di indumenti da lavoro utilizzati per lo svolgimento degli interventi.

Le spese che possono essere ammesse a rimborso devono essere contenute entro l'importo massimo riconoscibile di Euro 100.00 x 6 mesi di attività X singolo beneficiario partecipante.

12. Rendiconto delle prestazioni.

L'ente del terzo settore consegna con cadenza trimestrale il resoconto degli interventi effettivamente eseguiti così come previsti dalla convenzione compiegando allo stesso la documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

L'organo competente provvede a liquidare le spese richieste a rimborso dal partner previa verifica/controllo delle prestazioni, della loro qualità e della esecuzione effettiva delle stesse fino a concorrenza delle risorse disponibili e comunque entro il complessivo importo di Euro 100.00 x 6 mesi di attività X singolo beneficiario partecipante.

La liquidazione del rimborso dei costi è subordinata alla certificazione rilasciata dal Comune titolare del PUC attestante che la regolarità degli interventi eseguiti e delle spese effettivamente sostenute specificando che l'ente locale interessato non abbia corrisposto a beneficio dell'ente partner nessun'altra forma di indennizzo in relazione alle prestazioni effettuate.

Sono escluse e non possono essere ammesse a rimborso ulteriori attribuzioni a titolo di maggiorazione, ricarico, accantonamento, o simili, con la limitazione del rimborso dei costi indiretti riferiti alla quota parte imputabile alle attività previste dalla convenzione.

L'ente partner deve garantire nel rispetto dell'art. 3 comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, con le modifiche apportate dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, con la Legge 17 dicembre 2010, n. 217 la tracciabilità dei flussi finanziari assumendo l'onere di utilizzare un conto corrente bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento dedicati idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di ricevimento dei pagamenti spettanti in relazione allo svolgimento del servizio.

13. Durata degli interventi.

La durata degli interventi è stabilita dalle convenzioni stipulate con LASC A1 e l'ente locale interessato alla attuazione dei Progetti di utilità collettiva.

La durata della convenzione non potrà in ogni caso eccedere la efficacia della misura del RDC e quella prevista dalla durata dei Progetti di utilità collettiva PUC.

14. Luoghi di consegna delle attività

Gli interventi devono essere eseguiti nel territorio del Comune titolare del Progetto di utilità collettiva.

Lo svolgimento di eventuali prestazioni operative eseguite fuori dal territorio comunale potrà avere luogo in via eccezionale e debitamente motivata ed essere espressamente autorizzate dal Sindaco o dal Responsabile del PUC.

15. Finanziamento

Gli interventi previsti dal presente avviso sono finanziati a valere sulle sovvenzioni del Fondo povertà e del PON inclusione sulla base delle indicazioni fornite dai relativi atti di gestione e di riparto.

16. Attività di monitoraggio e controllo sul livello di soddisfazione degli enti locali interessati.

Allo scopo di verificare il grado di soddisfazione degli enti locali nonché la efficacia e la qualità delle prestazioni eseguite dagli enti del terzo settore aderenti all'accordo di partenariato è costituito il nucleo di monitoraggio dei progetti di utilità collettiva PUC operante sui tutti i Comuni dell'ambito territoriale A 01.

17. Trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda speciale consortile A1 ai sensi del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – Disposizioni per il recepimento e l'adeguamento della normativa nazionale al GENERAL DATA PROTECTION REGULATION UE (GDPR) 2016/679.

Gli enti interessati ad aderire all'accordo del partenariato del RDC si impegnano ad accettare la nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" conferita dal Titolare e sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante del prestatore.

L'ente del terzo settore nelle operazioni della raccolta e del trattamento dei dati personali dei beneficiari ha l'onere di osservare le disposizioni del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – Disposizioni per il recepimento e l'adeguamento della normativa nazionale al GENERAL DATA PROTECTION REGULATION UE (GDPR) 2016/679.

18. Controversie e foro competente.

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente avviso la giurisdizione è del Foro del Tribunale di Benevento essendo espressamente escluso qualunque rinvio a decisione o lodo arbitrale.

19. Responsabile del procedimento.

Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge della legge 241/90 è il Dott. Vincenzo SOLOMITA nelle funzioni di Direttore Generale dell'ASC A1.

20. Rinvii e disapplicazioni.

Per tutto quanto non previsto avviso si rinvia espressamente alla legislazione in materia di reddito di cittadinanza ed al D.lgs. del 03/07/2017 n. 117 – Codice del terzo settore.

Sono escluse le disposizioni del D.lgs. 50/2016 - Codice degli appalti e contatti pubblici.